

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – Sezione Disciplinare, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Andrea Del Vecchio, componente
avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 02.02.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

Deferimento TFT-SD 2/2021-2022 DEL PROCURATORE Federale a carico di: Vincenzo PISACANE, Massimo SCHERZO e ASD Ancona Lumignacco (già ASD Ancona)

Il deferimento: Con atto del 07.01.2022, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione disciplinare - il sig. Vincenzo PISACANE, il sig. Massimo SCHERZO e la società ASD ANCONA LUMIGNACCO (già ASD ANCONA), per rispondere delle seguenti condotte: 1- il sig. **Vincenzo PISACANE**, attualmente presidente ASD Ancona Lumignacco (già ASD Ancona) e all'epoca dei fatti presidente della ASD ANCONA, per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1 luglio 2020 del Settore Giovanile Scolastico, e segnatamente in relazione alle "Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 06 maggio 2021", per aver consentito e comunque non impedito lo svolgimento degli incontri in data 22 Maggio 2021, nell'ambito dell'iniziativa Grassroots challenge 2021 - categoria Pulcini – tra l'ASD UP Reanese e l'ASD Aurora Buonacquisto, nonché tra l'ASD Ancona "C" e l'ASD Buiese "B", presso l'impianto sportivo della società ASD Ancona, senza assicurare il rispetto delle misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 06 maggio 2021 e in particolare per aver consentito e non impedito le seguenti condotte: a) l'utilizzo degli spogliatoi come "magazzino"; b) la rilevazione della misurazione della temperatura ed il ritiro delle autocertificazioni dei presenti non nell'immediatezza dell'ingresso nell'impianto; c) lo svolgimento delle partite summenzionate a porte aperte e non "a porte chiuse" come invece previsto dal protocollo; d) l'apertura del chiosco, presente all'interno dell'impianto nel parcheggio antistante gli spogliatoi ed i campi da calcio in sintetico, utilizzato per la preparazione di bevande calde e distribuzione dell'acqua per i giocatori impiegati nello svolgimento delle partite;

2- il sig. **Massimo SCHERZO**, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD Ancona, indicato quale Dirigente Responsabile sul modulo di iscrizione del torneo, per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1 luglio 2020 del Settore Giovanile Scolastico, e segnatamente in relazione alle "Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 06 maggio 2021" per aver consentito e comunque non impedito lo svolgimento degli incontri in data 22 Maggio 2021, nell'ambito dell'iniziativa Grassroots Challenge 2021 - categoria Pulcini – tra l'ASD UP Reanese e l'ASD Aurora Buonacquisto, nonché tra l'ASD Ancona "C" e l'ASD Buiese "B", presso l'impianto sportivo della società ASD Ancona senza assicurare il rispetto delle misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 06 maggio 2021 ed in particolare per aver consentito e non impedito le seguenti condotte: a) l'utilizzo degli spogliatoi come "magazzino"; b) la rilevazione della misurazione della temperatura ed il ritiro delle autocertificazioni dei presenti non nell'immediatezza dell'ingresso nell'impianto; c) lo svolgimento delle partite summenzionate a porte aperte e non "a porte chiuse" come invece previsto dal protocollo; d) l'apertura del chiosco, presente all'interno dell'impianto nel parcheggio antistante gli spogliatoi ed i campi da calcio in sintetico,

utilizzato per la preparazione di bevande calde e distribuzione dell'acqua per i giocatori impiegati nello svolgimento delle partite;

3- **ASD Ancona Lumignacco (già ASD Ancona)** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, sig. Vincenzo Pisacane, e dal proprio tesserato sig. Massimo Scherzo, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione

La convocazione: all'udienza del 02.02.2022, avanti al TFT – SD, compariva la Procura Federale con il proprio rappresentante dott. Luca Ricatto; nessuno compariva per i deferiti.

Il dibattimento: il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Ricatto, preliminarmente richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva nei seguenti termini:

- quanto al sig. Vincenzo PISACANE mesi 4 (quattro) di inibizione;
- quanto sig. Massimo SCHERZO mesi 4 (quattro) di inibizione;
- quanto alla Società Ancona Lumignacco (già ASD Ancona), euro 400,00 di ammenda.

La motivazione. Il deferimento merita parziale accoglimento, nei termini che seguono.

La vicenda prende le mosse dal presunto mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel protocollo emanato dalla FIGC, ad oggetto "*Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base ed agonistiche (tornei e campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Beach Soccer, il Calcio a Cinque, il Calcio Paralimpico e Sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 06 maggio 2021*", nell'ambito del torneo svoltosi in data 22.05.2021, denominato Torneo Grassroots Challenge 2021 - categoria Pulcini – organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia e ospitato dall'ASD Ancona Lumignacco (già ASD Ancona), presso l'impianto sito in Udine.

All'esito delle indagini, aperte su segnalazione di una Società sportiva che vi aveva preso parte (e che, peraltro, successivamente all'inoltro di un primo esposto per larga parte lo ritrattava), la Procura Federale contestava alla Società organizzatrice: a) l'utilizzo degli spogliatoi come "magazzino"; b) la rilevazione della misurazione della temperatura e il ritiro delle autocertificazioni dei presenti non nell'immediatezza dell'ingresso nell'impianto; c) lo svolgimento delle gare summenzionate a porte aperte e non "a porte chiuse" come invece previsto dal protocollo; d) l'apertura del chiosco, presente all'interno dell'impianto, nel parcheggio antistante gli spogliatoi ed i campi da calcio in sintetico, utilizzato per la preparazione di bevande calde e distribuzione dell'acqua per i calciatori impiegati nello svolgimento delle partite.

Ciò premesso, va preliminarmente dato atto del valore precettivo dei protocolli emanati dalla Federazione, atti a prevenire/contenere l'epidemia da SARS-Cov-2 (Covid 19), anche in base al principio cardine dell'attività sportiva, ossia la tutela della salute, principio richiamato nell'art. 4 dello Statuto FIGC e nell'art. 2 dello Statuto CONI.

Il protocollo in esame costituisce applicazione pratica del d.l. 52/2021, presupposto per la ripartenza dell'attività sportiva dopo il *lockdown*. In particolare, esso individua una serie di adempimenti necessari a contemperare la ripresa delle attività sportive con la prevenzione del contagio e/o con le esigenze di contenimento dell'epidemia. Per quanto d'interesse, il protocollo vigente, all'epoca dei fatti, identificava senza incertezze il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi, individuandolo nel legale rappresentante della Società sportiva.

In ragione di ciò si può sicuramente circoscrivere l'ascrivibilità delle condotte censurate mandando assolto da responsabilità il sig. Massimo SCHERZO, qui incolpato nella formale veste di Vice Presidente della società ASD Ancona e quale Dirigente Responsabile nel modulo di iscrizione del torneo.

Il protocollo, infatti, distingue i soggetti formalmente responsabili da coloro che sono invece tenuti ad attuare "sul campo" le prescrizioni, indicando tra questi ultimi gli allenatori, atleti e dirigenti che "*dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del Protocollo nella consapevolezza che il*

comportamento di ognuno può incidere sulla diffusione dell'infezione da Sars-Cov-2".

Il sig Vincenzo PISACANE, quale presidente della ASD Ancona (oggi ASD Ancona Lumignacco) è dunque personalmente responsabile della attuazione del protocollo, così come stabilito nelle sopra richiamate disposizioni, in virtù della sua veste formale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 62, co. 3, CGS, i procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale si devono svolgere sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e delle deduzioni difensive (ove presenti), si rileva come gli addebiti ascritti siano in larga misura sfontate di prova, nei termini seguenti.

a) L'utilizzo degli spogliatoi come "magazzino".

Appare pacifico che, nell'occasione, gli spogliatoi siano stati utilizzati per depositare il materiale degli atleti, in ragione delle condizioni meteo avverse che caratterizzarono parte del pomeriggio. In questo contesto, contrariamente alla tesi della Procura Federale, non sembra si possa ritenere assimilabile al concetto di "assembramento" l'avvicendamento dei giocatori per il deposito/prelievo dei propri effetti, trattandosi di tempi di permanenza ridottissimi, tenuto conto anche del fatto, incontestato, che tutti gli atleti comunque indossavano i dispositivi di protezione (mascherine).

c) Lo svolgimento delle gare summenzionate a porte aperte e non "a porte chiuse" come invece previsto dal protocollo.

Dalla ricostruzione offerta dalla Procura Federale non risulta accertata la presenza di spettatori all'interno dell'impianto, mentre risulta provata la circostanza degli ingressi scaglionati dei calciatori, in prossimità dell'orario di inizio della partita, così come la presenza di uno sparuto gruppo di genitori, fuori dal recinto di gioco, nell'area del parcheggio ben delimitata e separata da una recinzione rispetto al campo, in attesa di recuperare i figli minori impegnati nelle gare; risulta altresì che gli stessi genitori rispettassero le distanze di sicurezza, indossando gli appositi dispositivi di protezione (mascherine) e che per la conformazione dell'impianto, il cui ingresso è prospiciente ad una strada trafficata, non fosse possibile ivi svolgere la consegna ai genitori dei giocatori minorenni e si fosse utilizzata a tal fine l'area di parcheggio nell'ottica di prevenire eventuali sinistri.

d) L'apertura del chiosco,

Non vi è prova in atti che il ricovero, collocato a una certa distanza dal campo sede della competizione e utilizzato come magazzino fosse effettivamente adibito a chiosco, quanto piuttosto aperto per la mera attività di distribuzione dell'acqua ai calciatori.

Quanto invece all'addebito sub b), la rilevazione della misurazione della temperatura e il ritiro delle autocertificazioni dei presenti non nell'immediatezza dell'ingresso nell'impianto, il protocollo FIGC richiede che le operazioni di rilevazione della temperatura e di ritiro delle autocertificazioni si effettuino nell'*immediatezza* dell'ingresso all'impianto, costituendo un requisito per l'accesso alla struttura.

Detto onere è posto in capo, nello specifico, alla Società ospitante.

Dagli atti risulta, invero, che la Società sportiva, di concerto con il Comune di Udine proprietario dell'impianto), avesse già dal settembre 2020 previsto la costituzione di appositi punti di accoglienza all'interno della struttura (banchetti) per espletare anche le operazioni di controllo degli accessi. Tuttavia, tutte le verifiche risultano essere state compiute nella stretta prossimità del campo da gioco, o comunque subito prima dell'inizio della gara, violando dunque le prescrizioni normative, la cui *ratio* è quella di individuare prontamente eventuali persone febbricitanti, la cui permanenza presso la struttura è evidentemente da evitare.

Per quanto sopra, dunque, l'unica condotta comprovata è quella sub b).

Tenendo conto delle condizioni atmosferiche avverse, del fatto che il torneo fosse il primo evento organizzato dopo il *lockdown*, del quale la Società si era fatta diretto carico, dell'assenza di obiezioni da parte delle altre Società sportive partecipanti al torneo nell'immediatezza dei fatti, la sanzione applicata al presidente della Società può essere contenuta nella ammonizione, trattandosi peraltro di disposizioni di primissima applicazione e risultando in atti che, in occasione di incontri successivi, il rispetto del protocollo sia stato invece integrale.

Della condotta del suo presidente risponde, per responsabilità diretta, la Società Asd Ancona Lumignacco (già Asd Ancona), a carico della quale può parimenti essere irrogata – sulla scorta di analoga motivazione – la sanzione minima della ammonizione.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- Quanto al sig. PISACANE Vincenzo, ritenuta sussistere a suo carico la responsabilità in ordine al solo addebito di cui alla lettera b) del capo di incolpazione, commina allo stesso la sanzione della ammonizione;
- Quanto al sig. SCHERZO Massimo, lo proscioglie da ogni addebito per non aver commesso i fatti a lui ascritti;
- Quanto alla Società ASD ANCONA LUMIGNACCO (già ASD Ancona), ritenuta sussistente la responsabilità diretta della stessa in ordine al solo addebito di cui alla lettera b) del capo di incolpazione, le irroga la sanzione della ammonizione.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio la presente decisione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.